



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO
MINISTERO
E MOTIVI CONTESTUALI**

Il Pubblico Ministero

nel procedimento n. [REDACTED]/[REDACTED] R.G. Mod. 21 notizie di reato nei confronti di:

[REDACTED], nato il [REDACTED] in [REDACTED], residente all'Estero, in Italia dimorante in luogo ignoto, assistito e difeso dall'avv. dall'avv. [REDACTED] del foro di Bologna, difensore di fiducia con studio a Bologna in [REDACTED] n. [REDACTED] (presso lo studio del quale ha eletto domicilio, cfr. verbale di convalida dell'arresto del 17.11.2016).

SOTTOPOSTO AD INDAGINE

*In ordine al delitto previsto e punito dall'art. 73 comma 5 e 80 comma 1 lett. g) D.P.R. 309/1990, perché cedeva a [REDACTED] sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di grammi 1,73 verso un corrispettivo in danaro non identificato. Fatto aggravato perché commesso in via del Guasto angolo piazza verdi, in prossimità dell'area universitaria e dunque di scuole e comunità giovanili.
In Bologna, il 15.11.2016*

con il presente atto dichiara di proporre ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna emessa il 17.11.2016 – comunicata al Pubblico Ministero il giorno seguente – con la quale il giudice provvedeva sulla richiesta di convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare avanzata dal pubblico ministero scrivente nei confronti del prevenuto per il delitto sopra descritto; provvedimento con il quale non era convalidato l'arresto e applicata al prevenuto la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione nei giorni feriali al competente ufficio di P.S., atto che si ritiene viziato ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.;

* * *

Il decidente ha ritenuto l'arresto eseguito illegittimamente dagli operanti, escludendo preliminarmente l'aggravante prevista dall'art. 80 comma 1 lett. g) D.P.R. 309/1990, e ritenendo il prevenuto non pericoloso, perché operante in un contesto di marginalità.

ritenendo altresì plausibile che la condotta delittuosa fosse strumentale a guadagnare il danaro necessario per l'acquisto e il consumo di analoga sostanza stupefacente. La decisione impugnata non appare condivisibile.

* * *

Quanto all'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 80 comma 1 lett. g) D.P.R. 309/1990:

Il decidente fonda tale conclusione su due ordini di ragioni:

- **L'aggravante è prevista per attività illecite compiute all'interno o nei pressi di scuole di ogni ordine e grado, nulla prevedendo la norma riguardo a condotte compiute nei pressi o all'interno di istituti universitari, sicché l'estensione analogica dell'aggravante anche a tali diverse ipotesi confliggerebbe con il principio di tassatività;**
- **L'istituto universitario non può in nessun caso essere inteso quale comunità giovanile, poiché per essere tale dovrebbe avere i caratteri propri di una "entità collettiva presente – in modo stabile, residenziale o comunque non estemporaneo – in un luogo ad essa stabilmente dedicato".** Il decidente ha aggiunto a precisazione del proprio enunciato che nel caso di *"un collegio residenziale di giovani o alla sede dove si svolge un raduno riservato a una federazione politica giovanile o, ancora, a un campeggio riservato agli studenti (...) la contestazione dell'aggravante troverebbe giustificazione sulla base della stretta contiguità tra lo spazio fisico in cui è attuata la condotta illecita e il luogo esclusivo in cui una comunità giovanile, specificamente individuata in quanto tale, attende alle proprie occupazioni. Laddove invece la condotta delittuosa si attui, come nel caso di specie, in una pubblica via o su una pubblica piazza, la contestuale presenza di un numero più o meno elevato di giovani, singoli o suddivisi in gruppi tra loro disomogenei, non può indurre a ritenere sussistente l'aggravante, attesa l'impossibilità di riconnettere a tali presenze occasionali uno spazio fisico specifico e delimitato che sia sede di una "comunità giovanile" secondo l'accezione propria del dettato normativo.* In particolare poi, *l'istituzione universitaria consta di una complessità e di un'articolazione di compiti e di sedi che non possono farla ritenere una comunità giovanile nel senso sopraindicato e previsto dalla norma. Si pensi solo alla impossibilità di individuare nell'ambito dell'attività universitaria un luogo stabile di presenza di giovani, dal momento che le varie attività didattiche sono normalmente suddivise in vari luoghi, anche distanti tra loro, e tempi del giorno e dell'anno, ovvero alla presenza di diverse attività di tipo amministrativo, altrettanto coesistenti all'esistenza dell'istituzione, che richiedono l'impiego di persone di svariate età e non solo giovani.* In definitiva, *dunque l'accertata insussistenza dell'aggravante contestata conferma la valutazione in ordine alla non gravità della condotta".*

Le conclusioni cui giunge il decidente sembrano non condivisibili e meritano una censura.

La scelta di escludere le aree universitarie (sede di numerose facoltà e biblioteche) dalla tutela rafforzata prevista dall'art. 80 comma 1 lett. g) D.P.R. 309/1990 appare illogica e asistemica.

Nel merito è utile premettere che il giudice non contesta – anzi implicitamente ammette – che l'azione illecita si è interamente consumata all'interno dell'area universitaria (nei pressi di Piazza Verdi e via Zamboni), luogo notoriamente frequentato da numerosissimi studenti e per questo interessato da un costante e ininterrotto afflusso di potenziali vittime del delitto contestato. Ciò che esclude alcuna *quaestio facti* inammissibile davanti alla Corte di legittimità e che, invece, consente di articolare la presenta censura *sub specie* della violazione di legge.

Le aule studio e quelle dedicate allo svolgimento delle lezioni – situate nell'area interessata dall'azione delittuosa – sono certamente il contesto spaziale di un quotidiano e fisiologico incontro, nel quale vive una comunità universitaria, composta per sua natura di giovani studenti, che si aggrega in forme stabili e non occasionali.

E allora escludere le *comunità universitarie* dal novero delle *comunità giovanili*, distinguendo le prime dalle seconde sulla presunta assenza di un carattere di permanente residenza e di un collegamento stabile ad un luogo spaziale ad essa esclusivamente dedicato, appare il risultato di un'interpretazione impropria e restrittiva del dettato normativo.

Del resto l'elemento differenziante individuato dal giudice non vale a distinguere situazioni che restano omogenee e parimenti esposte al rischio di diffusione del fenomeno delle tossicodipendenze e degli illeciti penali ad esse collegate.

In una simile prospettiva appare impalpabile la ragione per cui – come pure proposto dal decidente – vanno incluse fra le comunità giovanili i collegi residenziali e le sedi di federazioni politiche giovanili e invece escluse le aree stabilmente dedicate alle lezioni universitarie ovvero alla preparazione e alla formazione di giovani studenti. In tutte le ipotesi sopra indicate sussiste un più elevato rischio di diffusione della cessione e del consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, pericolo che il legislatore ha scelto di contrastare prevedendo una circostanza oggettiva di aggravamento della sanzione.

Nel caso in esame, dunque, il giudice ha male interpretato la norma di legge, escludendo la sussistenza di una circostanza aggravante che era stata correttamente contestata.

Detto altrimenti, in diritto: depongono nella direzione dell'applicabilità dell'aggravante *de qua* all'università ragioni di natura teleologica, ma anche inequivoche indicazioni letterali.

Sotto il primo profilo, rileva la finalità della fattispecie, che risiede nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggreuibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive.

Del resto, nelle suddette comunità il rilevato pericolo si manifesta particolarmente evidente, in quanto l'elevato numero delle persone presenti e la concentrazione delle stesse rappresentano le condizioni per un allargamento «a macchia d'olio» del contatto con la droga.

Or bene, non è dubitabile che tale finalità ricorre in presenza di condotte di spaccio in zona universitaria, in ragione della ricorrenza nei confronti degli studenti, potenziali clienti, delle esigenze di particolare tutela di cui si è detto.

Sotto il secondo profilo, anche a non considerare che la nozione di "scuola" non può non ricomprendere anche l'università, rileva assorbentemente il fatto che l'università è una [la] tipica "comunità giovanile" cui la norma si riferisce, non potendosi ammettere in proposito quella limitazione [introdotta dal giudice] basata sul carattere "residenziale", inapprezzabile non solo nella lettera della norma, ma anche in talune delle "comunità" espressamente citate.

Quanto alla non convalida dell'arresto facoltativo in flagranza per la presunta mancanza di circostanze relative alla gravità del fatto e alla pericolosità del soggetto che giustificassero la misura.

Il Giudice ha escluso la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 80 comma 1 lett. g) D.P.R. 309/1990 e - considerata l'incensuratezza formale dell'indagato - ha ritenuto che i fatti non giustificassero l'applicazione della misura precautelare. Ciò nonostante il decidente ha applicato al prevenuto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.

Anche sul punto la valutazione del giudice appare censurabile.

Per costante giurisprudenza di legittimità "ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata, il cui esercizio deve essere congruamente motivato, una volta verificata la sussistenza dei presupposti temporali indicati negli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1, stesso codice e della flagranza" (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 25694 del 17/04/2003 - Rv. 225494). E ancora: "in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri" (Sez. 5, Sentenza n. 10916 del 12/01/2012 - Rv. 252949, più recentemente in caso del tutto analogo a quello in contestazione Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 8667 del 2016, Imp. HASSOU BENYAMINE).

Al giudice è dunque richiesto un controllo formale dell'operato della P.G., con valutazione che tenga conto degli elementi di cui disponevano gli operanti all'atto

dell'arresto. Nel caso in esame la polizia giudiziaria ha ampiamente e congruamente motivato la necessità di procedere all'arresto dell'indagato, riferendo che a suo carico risultava un precedente arresto in flagranza, eseguito il 27.05.2016 per un'identica condotta di reato commessa negli stessi luoghi dell'ultimo rintraccio. Gli operanti aggiungevano che nella disponibilità dell'indagato era rinvenuta una non modesta somma di danaro contante (335,00 euro) che poteva ragionevolmente ricondursi a precedenti attività illecite, non risultando dagli accertamenti preliminari che il giovane avesse alcuna occupazione, pure irregolare.

Va aggiunto che gli elementi di prova raccolti dalla P.G. seppure insufficiente a motivare l'arresto, consentivano al giudice – immutato il patrimonio di informazioni raccolte – di applicare all'indagato una misura cautelare personale, giustificata da un ritenuto pericolo di reiterazione di identiche condotte delittuose, conclusione in stridente contrasto con quanto ritenuto relativamente alla convalida dell'arresto e alla valutazione svolta ex art. 381 comma 4 c.p.p.

* * *

Quanto detto permette di ritenere il provvedimento di non convalida dell'arresto e l'ordinanza applicativa della misura cautelare affetti da violazione di legge e se ne invoca l'annullamento con i provvedimenti consequenziali [annullamento senza rinvio quanto alla non convalida, perché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perentoria, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici; annullamento con o senza rinvio quanto all'ordinanza applicativa della misura con riferimento alla prospettata censura di legittimità].

Bologna, 24.11.2016

IL PUEBLICO MINISTERO
Sost. Proc. Michele MAITORELLI

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Giuseppe AMATO